

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 28 febbraio 2012)

OGGETTO: SOCIETÀ 5T S.R.L. MODIFICHE STATUTARIE: APPROVAZIONE.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri.

Il Comune di Torino partecipa per la quota pari al 30% del capitale sociale nella società "5T S.r.l.", con sede in Torino, corso Bramante n. 66/A, avente ad oggetto esclusivo lo svolgimento, nell'ambito del territorio piemontese, dei servizi relativi alle attività indicate nell'articolo 1 Legge Regionale Piemonte del 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

In particolare la società esercita le seguenti attività di impresa nell'esclusivo interesse dei propri soci:

- progettazione, installazione e gestione di sistemi per la mobilità, per l'informazione e per altri servizi connessi al cittadino, per l'integrazione tariffaria ivi compresi lo sviluppo e la gestione del sistema di bigliettazione integrata regionale (BIP);
- sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e la regolazione del trasporto pubblico e dei servizi di mobilità in generale, compresa la logistica, mediante il necessario supporto tecnologico;
- monitoraggio e controllo del traffico e della circolazione ivi compresa la regolazione semaforica mediante le necessarie tecnologie;
- sviluppo ed applicazione di sistemi informatici per le attività sanzionatorie, relative alla fruizione del trasporto pubblico e dei servizi accessori, effettuate per via telematica;
- studio, sviluppo e ricerca nei settori di impresa di cui alle precedenti linee anche attraverso l'accesso a canali di finanziamento di organismi internazionali mediante la costituzione a tal fine (o la partecipazione in) riunioni temporanee di impresa, consorzi e società consortili, società di capitali e GEIE;
- produzione di dati statistici di informazioni relative al traffico, alla circolazione ed al transito del trasporto pubblico ai fini della pianificazione ed integrazione della politica dei trasporti regionale, provinciale e locale.

Detta società, ad oggi, ha un capitale sociale di Euro 100.000,00, sottoscritto e versato, ed è partecipata, oltre che dal Comune di Torino, anche dalla società GTT S.p.A. per una quota del

35%, dalla Regione Piemonte per una quota del 30% e dalla Provincia di Torino per una quota pari al 5%.

Il Consiglio di Amministrazione riunito in data 31 gennaio 2011 per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito all'approvazione delle variazioni dello statuto sociale di 5T S.r.l., rilevava i motivi giuridici di opportunità in ordine alle modifiche statutarie proposte.

La materia relativa ai servizi gestiti dalla società 5T merita un'attenta valutazione anche in base a quanto già espresso con la deliberazione della Giunta Comunale del 29 dicembre 2009 (mecc. 2009 09701/064). Infatti, in passato sulla base dei rapporti intercorrenti tra la società GTT controllante e la società 5T (controllata al 51% da GTT S.p.A.) si è ritenuto che il servizio andasse inquadrato sotto l'egida dei servizi pubblici locali in quanto GTT risultava affidataria di un sistema di fatto integrato della mobilità attraverso gli affidamenti in materia di trasporto pubblico locale e parcheggi a pagamento su suolo pubblico ed in struttura.

Difatti il precedente contratto di servizio era stato sottoscritto tra la Città e GTT S.p.A., autorizzata a sua volta a subaffidare il servizio a 5T, di cui deteneva il 51% delle quote.

Attualmente, poiché la Città è titolare di una quota di partecipazione nella società 5T in via diretta ed in via indiretta tramite GTT S.p.A. tale da determinare sia il collegamento che il controllo della società 5T, il rapporto per l'espletamento del servizio deve intercorrere direttamente tra la Città di Torino e 5T S.r.l.: a tale proposito è necessario fare un'ulteriore analisi per verificare se la fattispecie possa essere ricondotta alla categoria dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, i cui affidamenti diretti come già detto scadrebbero alla data del 31 dicembre 2011 oppure alla categoria degli appalti di servizi.

La giurisprudenza, mancando un *numerus clausus* dei servizi pubblici locali, conformemente a quanto detto in Dottrina, ha affermato che sono servizi pubblici non solo i servizi specificamente denominati tali dalla legge e riservati ai comuni ed alle province, ma tutte le attività di produzione di servizi rispondenti a fini di utilità e di promozione sociale ritenuti essenziali dall'Amministrazione affidante.

Tuttavia si è cercato, sia in Dottrina che in Giurisprudenza, di distinguere la fattispecie dell'appalto di servizi dalla concessione di servizio pubblico locale.

Infatti, il TAR Lombardia, Milano, sez. I, 19 ottobre 2007 n. 6137 ha precisato che "La distinzione fra appalto e concessione di pubblici servizi consiste nel fatto che mentre nel primo si prevede un corrispettivo che è pagato direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi; nella concessione la remunerazione del prestatore di servizi proviene non già dall'autorità pubblica interessata, bensì dagli importi versati dai terzi per l'utilizzo del servizio, con la conseguenza che il prestatore assume il rischio della gestione dei servizi in questione".

Conseguentemente, non essendo corrisposta alcuna tariffa da parte del cittadino per l'espletamento del servizio erogato da 5T, si può affermare che nel caso di specie si ravvisi la categoria dell'appalto di servizi e, pertanto, in considerazione della natura della società 5T S.r.l., costituita dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino, dal Comune di Torino e dalla GTT S.p.A., si ritiene che alla medesima non si applichi la normativa in materia di servizi pubblici

locali a rilevanza economica di cui all'articolo 4 del Decreto Legge 138/2011 convertito in Legge 148/2011 e, conseguentemente, non trovi applicazione la scadenza dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2012, come peraltro già espresso nella deliberazione della Giunta Comunale del 29 dicembre 2009. Alla luce di tali considerazioni la modifica statutaria in oggetto risulta pertinente rispetto alla fattispecie in cui si trova ad operare 5T S.r.l., ossia ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Bersani che dispone in merito agli affidamenti diretti in società partecipate da enti pubblici in materia diversa dai servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In particolare, la proposta di modifica deliberata dal Consiglio di Amministrazione riguarda:

- l'articolo 2 "Oggetto Sociale": dove al primo comma si sancisce che la società ha ad oggetto esclusivo lo svolgimento, a favore dei propri soci, dei servizi relativi alle attività indicate nell'articolo 1 Legge Regionale Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore;
- l'articolo 2 "Oggetto Sociale": dove al penultimo comma si fa specifico riferimento alla fonte normativa da cui traggono legittimazione gli affidamenti diretti dei servizi applicabile al caso specifico di 5T che si qualifica come società strumentale degli enti pubblici soci.

Il Consiglio di Amministrazione dava inoltre mandato al Presidente di convocare l'Assemblea dei Soci non appena sarebbero stati completati gli iter autorizzativi previsti dagli enti soci.

Ad oggi pertanto, vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di 5T del 31 gennaio 2011 e tenuto altresì conto della necessità di adeguare il vigente statuto alle previsioni da cui traggono legittimazione gli affidamenti diretti dei servizi, si ritiene necessario che la Città di Torino, quale socio della società 5T S.r.l., e per essa il Sindaco, o un suo delegato, partecipi alla convocanda Assemblea Straordinaria degli azionisti per discutere e deliberare in merito alla modificazione dello statuto sociale della società in oggetto.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la modificazione dell'articolo 2, primo e penultimo comma, dello statuto sociale della società "5T S.r.l. ", con sede in Torino corso Bramante n. 66/A, che attualmente recitano:
  - primo comma: "La società ha ad oggetto esclusivo lo svolgimento, nell'ambito del territorio piemontese, dei servizi relativi alle attività indicate nell'articolo 1 L. R. Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.";
  - penultimo comma: "La società può ricevere l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 113 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i."nei seguenti termini:
  - primo comma: "La società ha ad oggetto esclusivo lo svolgimento, a favore dei propri soci, dei servizi relativi alle attività indicate nell'articolo 1 L.R. Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.";
  - penultimo comma: "La società opera in conformità e nei limiti dell'articolo 13 D. L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248";
- 2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare alla convocando Assemblea Straordinaria della Società 5T S.r.l. per discutere e deliberare in merito alle variazioni dello statuto societario, con facoltà di apportare eventuali modificazioni consequenziali non sostanziali.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
- 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL VICESINDACO  
(Tom Dealessandri)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Cesare Vaciago)

IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE  
PARTECIPAZIONI COMUNALI  
(Renzo Mora)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE  
PARTECIPAZIONI COMUNALI  
(Renzo Mora)

LA DIRIGENTE DEL SETTORE  
GESTIONE SOCIETARIA  
(Gabriella Delli Colli)

---